

COMUNE DI ALBERA LIGURE Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 21

ORIGINALE / COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE OFFERTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTITRE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 08.30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| N. d'ord. | COGNOME E NOME | Presenti | Assenti |
|--------------|------------------------------|----------|---------|
| 1 | LOVOTTI Renato – Sindaco | SI | |
| 2 | SORLINO Valter – Vicesindaco | SI | |
| 3 | GAZZOLI Giovanna – Assessore | SI | |
| | TOTALE | 3 | 0 |

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico MASSACANE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renato LOVOTTI – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO CHE:

- l'art. 26, comma 1 della Legge 23/12/1999 n. 488 dispone che: "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.";
- il medesimo articolo al comma 3 dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti".

CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

• l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle "Convenzioni CONSIP", ovvero di utilizzarne i

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati;

DATO ATTO che uno degli obiettivi prioritari perseguiti da codesta Amministrazione, è la riduzione della spesa per l'acquisto dell'energia elettrica sia per gli impianti di pubblica illuminazione e per altri usi, voce di costo che ha un rilevante peso sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene che l'attuale fornitore non soddisfi i requisiti inerenti alla riduzione della spesa pertinente la fornitura di energia elettrica e di gas;

VISTE le offerte pervenute dalla ditta ROYAL GROUP Srl, con sede in Como, in merito alla fornitura di energia elettrica e gas, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le offerte sono inferiori alle soglie previste dalla legislazione vigente per gli affidamenti diretti e sono conformi agli indirizzi legislativi di cui sopra in merito al rispetto dei parametri di costo stabiliti da centrali di committenza pubblica, aggiungendo uno sconto significativo;

PRESO ATTO che le offerte sono disponibili su centrale pubblica di committenza digitale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare l'offerta della ditta ROYAL GROUP per la fornitura di energia elettrica periodo dal 01/12/2025 al 01/12/2027 e l'offerta di gas periodo dal 01/12/2025 al 01/12/2026, alle condizioni allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al responsabile del competente servizio per l'esecuzione del contratto in essere.
- 3) Di dare atto che il relativo impegno di spesa, a cadenza annuale, è a carico del Responsabile del Servizio Finanziario.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to Renato LOVOTTI

Il Segretario Comunale f.to Domenico MASSACANE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Responsabile della pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/10/2025 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 27/10/2025

Il Segretario Comunale

f.to Domenico MASSACANE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

| è stata dichiarata immediatamente eseguibi TUEL 267/2000. | ile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del | |
|---|--|--|
| Addì, 23/10/2025 | Il Segretario Comunale f.to Domenico MASSACANE | |
| è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 13 | 4, comma 3°, del TUEL 267/2000 il | |
| Addì, | Il Segretario Comunale | |

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Albera Ligure, lì 27/10/2025

Il Segretario Comunale Domenico MASSACANE